

# Asset esteri a prelievo ordinario, c'è la presunzione

## Black list

**Fabrizio Cancelliere**  
**Gabriele Ferlito**

Nel caso di investimenti detenuti tramite soggetti interposti in Paesi *black list*, in violazione degli obblighi di monitoraggio, oltre all'aggravante del raddoppio dei termini per l'accertamento e alla presunzione di costituzione degli investimenti

con redditi sottratti a tassazione (di cui all'articolo 12 del Dl 78/2009), si applica anche la presunzione di fruttuosità prevista dall'articolo 6 del Dl 167/90. Peraltro, il rendimento presunto degli investimenti esteri concorre alla determinazione del reddito complessivo e non sconta la tassazione sostitutiva. Sono questi i principi affermati dalla Ctp Novara con la sentenza n. 76/2/2021 (presidente Martelli e relatore Bertolo).

La controversia origina da una verifica fiscale condotta dalla guar-

dia di Finanza con riferimento a un trust e ad altre società ritenute fittiziamente interposte nella detenzione di attività finanziarie estere, in realtà riconducibili a persone fisiche residenti in Italia, individuate come effettivi beneficiari.

A seguito dell'indagine, nel corso del 2019 l'agenzia delle Entrate contesta ai contribuenti la violazione dell'articolo 4 Dl 167/90 per il periodo d'imposta 2010, perché avrebbero detenuto, senza dichiararle, attività finanziarie in Stati a regime fiscale privilegiato. In particolare,

l'Agenzia recupera a tassazione come maggiori redditi gli investimenti finanziari esteri non indicati nel quadro RW della dichiarazione nonché i relativi rendimenti, calcolati in virtù della presunzione di fruttuosità per le attività finanziarie estere (articolo 6 del Dl 167/90).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+ FISCO**  
La versione integrale  
dell'articolo  
**ntplusfisco**  
**.ilsole24ore.com**